

SAN SERVOLO SRL

Società in house della Città metropolitana di Venezia

INDAGINE DI MERCATO

per la raccolta di manifestazioni di interesse, da parte di cooperative sociali di tipo B o loro consorzi, all'espletamento del servizio di pulizia e servizi vari da svolgersi presso gli edifici di San Servolo a Venezia e di Villa Widmann Rezzonico Foscari a Mira (VE).

Premesso che

-le cooperative di tipo B secondo il dettato dell'articolo 1 della Legge 381/91 hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento delle persone svantaggiate;
-l'articolo 5 della Legge 381/91 e s.m.i. in particolare nel nuovo testo modificato dal comma 610 della legge di stabilità 2015 n. 190/2014, prevede la possibilità per gli Enti Pubblici, di stipulare convenzioni con cooperative sociali che svolgono attività di cui all'art. 1 comma 1 lettera b) della legge medesima, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi. Tali convenzioni possono essere stipulate anche in deroga alla disciplina in materia di contratti pubblici purché siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate e siano stipulate previo procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e di efficienza.

La Società San Servolo srl, con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 26 ha disposto di pubblicare il presente avviso al fine di individuare i soggetti da invitare a successiva procedura per l'affidamento del servizio di "pulizia e servizi vari da svolgersi presso gli edifici dell'isola di San Servolo in Venezia e di Villa Widmann Rezzonico Foscari a Mira (VE)". San Servolo srl inviterà tutte le ditte richiedenti, in possesso dei requisiti e che siano risultate idonee a seguito di presentazione di regolare istanza.

Si forniscono di seguito le principali informazioni relative alla procedura di affidamento correlata al presente avviso.

SCOPO DELL'AVVISO

Esplorazione del mercato al fine di individuare operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di pulizia e servizi vari da svolgersi presso gli edifici dell'isola di San Servolo a Venezia e di Villa Widmann Rezzonico Foscari a Mira (VE).

ENTE APPALTANTE

San Servolo srl, società in house della Città metropolitana di Venezia, Isola di San Servolo n. 1 – 30124 Venezia, c.f. e p. I.V.A. 03544490273 www.servizimetropolitani.ve.it PEC: servizimetropolitani.ve@legalmail.it

OGGETTO DELL'APPALTO E LUOGHI D'ESECUZIONE

Oggetto del bando di gara è l'affidamento del servizio di pulizia e servizi vari da svolgersi presso gli edifici dell'isola di San Servolo a Venezia e di Villa Widmann Rezzonico Foscari a Mira (VE).

IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo presunto sotto soglia per l'espletamento delle funzioni in argomento nel periodo di riferimento è stimato in € =220.842,00= di cui € =217.842,00= a base d'asta soggetto a ribasso ed € =3.000,00= quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Gli importi si intendono al netto dell'IVA.

PERIODO CONTRATTUALE

Il servizio avrà durata di n° 24 mesi decorrenti dal 1 gennaio 2019 o dalla data dell'affidamento se successiva.

SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

L'operatore economico che sarà invitato a seguito della richiesta di partecipazione dovrà effettuare, previo appuntamento, un sopralluogo presso le sedi oggetto dell'appalto. Le condizioni del sopralluogo saranno indicate nella lettera invito.

TERMINE E MODALITA' PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura in oggetto dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse mediante compilazione dell'allegato fac-simile tramite PEC all'indirizzo servizimetropolitani.ve@legalmail.it entro le ore 12.00 del giorno 30 novembre 2018. Il recapito tempestivo delle candidature rimane ad esclusivo rischio del mittente. Il presente avviso non è finalizzato alla formazione di elenchi di ditte di fiducia, ma è limitato all'espletamento del singolo intervento indicato in oggetto ed è rivolto ad acquisire la conoscenza dell'esistenza di operatori economici potenzialmente contraenti. San Servolo srl si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di sospendere, modificare o annullare in ogni momento la procedura relativa alla presente indagine di mercato e di non procedere all'indizione di successiva gara formale per affidamento di detto servizio. Per quanto premesso si procederà all'acquisizione del codice identificativo di gara (CIG) nel caso di avvio della procedura negoziata di cui sopra.

MODALITA' DI GARA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Laddove sussistano più cooperative/consorzi interessati alla stipula della convenzione che abbiano, regolarmente e nel rispetto dei termini sopra indicati, manifestato il proprio interesse, San Servolo srl promuoverà l'esperimento di una procedura competitiva di tipo negoziato tra tali soggetti in coerenza con quanto disposto dall'art. 36, comma 2 lettera b) D. LGS 50/2016 e s.m.i, specificando gli obiettivi di inserimento sociale e lavorativo che intende perseguire con stipula della convenzione e i criteri in base ai quali verranno comparate le diverse soluzioni tecniche presentate dalle cooperative/consorzi partecipanti oltre alla rispettiva offerta economica. Nel caso vi sia una sola cooperativa/consorzio interessata alla procedura in argomento, San Servolo srl potrà procedere all'affidamento del servizio mediante convenzionamento diretto con quest'ultima ex L. 381/1991 e s.m.i.

L'affidamento sarà disposto mediante applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 3 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. conferendo 20 punti all'offerta economica e 80 punti all'offerta tecnica.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DA AUTOCERTIFICARE

1. Ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 381/1991, dell'art. 12 – c.l e 3 della L.R. 03.11.2006 n. 23 nonché degli artt 1, comma 5 e 5 della L. 328/2000 la procedura è rivolta alle Cooperative sociali iscritte all'Albo Regionale sez. B (rif. art 5 – comma 2 lett. B della L.R. n. 23 del 03.11.2006) di cui all'art. 9 della succitata L. n. 381/1991 ed ai consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali (rif. Art. 8 – L. n. 381/1992 e s.m.i.).
2. Inesistenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e di ogni altra causa ostativa ai sensi del medesimo decreto e s.m.i. I requisiti dovranno essere posseduti singolarmente da tutte le cooperative eventualmente raggruppate.
3. Capacità economica e finanziaria dimostrata mediante un fatturato globale minimo di € 350.000,00 euro escluso IVA registrato nelle ultime tre annualità (2015-2016-2017).
4. Capacità tecnico professionale dimostrata da un elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni (2015-2016-2017) con l'indicazione dei rispettivi importi e destinatari, pubblici e privati.
5. l'impegno scritto da parte dell'aggiudicatario a garantire una sede operativa entro il raggio di 30 km dal territorio comunale di Venezia.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati ai sensi della L. n° 196/2003 e s.m.i. esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure relative al presente avviso. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il loro trattamento avverrà mediante strumenti anche informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.

PUBBLICAZIONE

Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni consecutivi sul profilo di San Servolo srl www.servizimetropolitani.ve e su quello del Socio Unico Città metropolitana di Venezia.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Direttore Generale della Società San Servolo srl, sig. Fulvio Landillo, telefono 0412765001 f.landillo@servizimetropolitani.ve.it

Venezia, 15 novembre 2018

Il Direttore Generale

Fulvio Landillo


MODELLO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SERVIZI VARI DA SVOLGERSI PRESSO GLI EDIFICI DELL'ISOLA DI SAN SERVULO A VENEZIA E DI VILLA WIDMANN ROZZONICO FOSCARI A MIRA PER 24 MESI

Spett.le San Servolo srl

Isola di San Servolo n. 1

Venezia

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____

() il ___/___/___/ C.F. _____ residente in _____

CAP _____ Via _____ n. _____ in qualità di

legale rappresentante di _____

avente sede legale in _____ CAP _____ Via

_____ n. _____ C.F./PIVA _____

Tel. _____, e-mail _____

PEC _____

avente la seguente forma giuridica:

ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione lo scrivente *operatore economico* decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, letto, compreso e accettato l'avviso esplorativo per manifestazione di interesse relativo alla procedura in oggetto,

MANIFESTA INTERESSE

a partecipare alla procedura negoziata che San Servolo srl società in house della Città metropolitana di Venezia attiverà ai sensi art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio di pulizia e servizi vari da svolgersi presso gli edifici dell'isola di San Servolo a Venezia e di Villa Widmann Rezzonico Foscari a Mira per 24 mesi dall'affidamento.

A TAL FINE DICHIARA E INFORMA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ:

- che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di _____ per la seguente attività _____
- che l'impresa è regolarmente iscritta al numero _____ dell'Albo delle Società Cooperative ai sensi del D.M. 23.06.2004 e al numero _____ dell'Albo Regionale delle Cooperative sociali di tipo B della Regione _____ con regolare revisione annuale, ai sensi del D.L. 220 del 02/08/2002;
- che l'impresa è regolarmente iscritta al numero _____ nello schedario generale della Cooperazione (per i soli consorzi di cooperative);
- l'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 riportato in calce
- di essere in regola con la vigente normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro D.Lgs 81/2008;
- di essere in possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria, tecnico e professionale richiesti;
- di accettare espressamente che le comunicazioni inerenti alla gara siano effettuate tramite posta elettronica all'indirizzo di posta certificata indicato;
- di essere a conoscenza che la presente richiesta non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante;
- di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova del possesso dei requisiti sopra dichiarati che saranno accertati da San Servolo srl nei modi di legge nel corso del procedimento;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

SI IMPEGNA

a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alla titolarità, alla denominazione o ragione sociale, alla rappresentanza, all'indirizzo della sede ed ogni altra rilevante variazione dei dati e/o requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura selettiva.

Luogo e data

Sottoscritto digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e ss.mm.ii.

Art. 80 – D.Lgs. n. 50/2016 - Motivi di esclusione

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648- bis, 648- ter e 648- ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all' articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), di cui all' articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:
- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 . L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 , ovvero auto-certifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 , non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma , della legge 24 novembre 1981, n. 689 . La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o ommessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.
